

- **G. Coppola Bisazza**, *Dallo iussum domini alla contemplatio domini*.

Un importante contributo alla storia della rappresentanza ci è fornito dal lavoro di GIOVANNA COPPOLA BISAZZA *Dallo Iussum domini alla contemplatio domini*.

Nella parte introduttiva si distingue l'uso del lessema *iussum* a seconda del campo applicativo di riferimento, quello pubblicistico prima, quello privatistico poi. Particolare attenzione è rivolta alla mutazione del significato del termine *iussum*, da quello di 'ordine' a quello di 'autorizzazione'. Di seguito, l'A. prende in esame i destinatari dello *iussum*, a partire dalla posizione dei servi e dei figli in potestà con riferimento agli acquisti. A tal proposito attraverso un'accurata analisi delle fonti emerge la possibilità, per i sottoposti, di accedere agli atti acquisitivi formali come la *mancipatio*, mentre non risulta esclusa la loro partecipazione attiva agli atti dispositivi. E' chiaramente attestato che i *potestati subiecti* potevano alienare tramite *traditiones* per il loro *dominus* (D.6.1.41.1 [Ulp 17 *ad ed.*]). D'altro canto l'A. mette in evidenza come la dottrina non sia unanime nel riconoscere ai *potestati subiecti* la possibilità di alienare per incarico del proprietario tramite *mancipatio*.

Dalla constatazione per cui in tema di alienazione e di assunzione di obblighi lo *iussum* rivestiva un'importanza fondamentale ai fini dell'attribuzione di responsabilità al capocasa, l'A. perviene ad individuare nello *iussum* l'elemento alla base della concessione dell'*actio quod iussu*. L'A. eviden-

zia infatti l'ipotesi in cui lo *iussum* venga portato a conoscenza del terzo, cioè ai fini di una responsabilizzazione del *dominus*. Ancora, analizzando le parole di Ulpiano (D. 15.4.1 pr. [Ulp. 29 *ad ed.*]), si evince come la responsabilità sancita in giudizio con l'*actio quod iussu* sia una responsabilità in *solidum* del *pater* o del *dominus*: l'atto concluso con il sottoposto è *quodammodo cum eo contrahitur qui iubet*. Si sottolinea poi come la solidarietà che caratterizza l'*actio quod iussu* ricorra anche in riferimento all'*actio institoria* e all'*actio exercitoria* (Gai 4.71).

La seconda sezione dell'opera si apre proprio con un riferimento a queste due azioni, che avrebbero aperto la più incisiva breccia nel principio civilistico *per extraneam personam nobis adquiri non posse* (Gai 4.71; D. 14.1.1.4; D. 14.3.7.1.). Nell'ottica dell'evoluzione storica tracciata dall'A. si inquadra perfettamente pure la vicenda della procura, che viene esaminata sia attraverso le definizioni elaborate da Cicerone e da Ulpiano, sia alla luce della disciplina dei poteri dei *procuratores* in riferimento agli atti di acquisto e di disposizione. Procedendo nell'indagine si giunge inevitabilmente ad un interrogativo: il *procurator*, che agiva nei limiti specificati nella procura o comunque emergenti da uno *iussum* o *mandatum* conferito *ad hoc* dal *dominus negotii*, operava alla stregua di un rappresentante moderno oppure no? La risposta a tale domanda ci è fornita, con tendenziale distacco rispetto alla dottrina tradizionale, attraverso l'analisi degli strumenti volti a far conseguire direttamente al *dominus negotii* gli effetti dell'attività procuratoria, institoria ed esercitoria, sia attivi che passivi (D. 6.2.7.10 [Ulp. 16 *ad ed.*]; D.

2.14.10.2 [Ulp. 4 *ad ed.*]; D.46.5.5 [Paul. 48 *ad ed.*]; D. 14.3.19 pr. [Pap. 3 *resp.*].

Infine, la terza sezione affronta specificamente la posizione giuridica assunta dai mandatari nell'ambito degli atti ad effetti reali (la *traditio* acquisitiva e traslativa, la *mancipatio*) e degli atti ad effetti obbligatori.

[GIOVANNI ARMINIO]